

---

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. N. 781 /SN

Roma, 21 novembre 2014

Al Signor Capo della Polizia  
Pref. Alessandro Pansa

ROMA

*E.p.c.*

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della P.S.

- Ufficio per l'Amministrazione Generale  
Ufficio per le Relazioni Sindacali
- Direzione Centrale per gli Affari Generali  
della Polizia di Stato
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato
- Servizio Polizia Ferroviaria

ROMA

Compartimento Polizia Ferroviaria per la  
Lombardia

MILANO

**OGGETTO: Possibilità di ricezione di denunce – querele da parte di Agenti di P.G.**

*Pregiatissimo,*

pur se ritenevamo assurde tali indiscrezioni, con nostra nota del 27 ottobre u.s. chiedevamo a Lei, all'Ufficio per le Relazioni Sindacali e alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato se corrispondeva al vero la paventata intenzione del Dipartimento di emanare una direttiva in merito alla possibilità di ricezione delle denunce/querele da parte di personale con qualifica di Agente di P.G.

Non ricevendo alcuna risposta (oggi possiamo dire forse per l'imbarazzo) abbiamo pensato si trattasse della battuta di qualche buontempone ma, a seguito dell'emanazione da parte della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato della "Nota informativa" del 31

---

## SEGRETERIA NAZIONALE

ottobre u.s., ci rendiamo conto che presso alcuni Uffici del territorio, ahimè, questo sta già avvenendo!!!

Quanto accade, ancora una volta, evidenza, a nostro avviso, il comportamento del Dipartimento che, per ovviare a inerzie ed errori da lui steso creati nel corso degli anni, adotta soluzioni che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia della professionalità e il giusto impiego delle risorse umane.

Non è, infatti, *da addebitare a una gestione incosciente dell'Amministrazione* la carenza di ben 15.000 unità di Ufficiali di P.G. che stiamo vivendo ?

E non è forse da addebitare *all'inerzia* che per anni ha caratterizzato il nostro Dipartimento il non riuscire a organizzare e a bandire i concorsi *previsti per legge* e la conseguente attuale impossibilità di coprire tutti gli uffici e le funzioni ove è richiesto l'impiego di Ufficiali di P.G.?

Ma ancora una volta il Dipartimento, resosi *finalmente* conto della grave problematica, invece di porre in essere adeguate decisioni, come accelerare gli scrutini del concorso per vice sovrintendenti in atto, pensa di ovviare ad una carenza, generata da sue scelte dissennate, adottando unilateralmente una soluzione che non trova fondamento nei principi del diritto e che ricade solo ed esclusivamente sulle donne e gli uomini della Polizia di Stato: "l'estensione agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle attività di ricezione di denunce e querele".

In primis, infatti, ma questa la dice lunga sulla considerazione del Dipartimento su questo delicato incarico, non viene per niente valutato che, chi "riceve" una denuncia o una querela non si limita a mettere pedissequamente per iscritto quello che il cittadino gli riferisce ma, nel porre le domande, nel richiedere precisazioni, nell'individuare "prima face" il reato ipotizzabile, inizia a compiere una vera e propria attività d'indagine che si estende all'interrogazione di banche dati o all'interessamento di altri uffici.

E sono queste funzioni e attività che non rientrano nelle " mansioni esecutive" del personale appartenente al ruolo degli Agenti ed Assistenti espressamente previste dall'art. 5 d.p.r. 335/82 e sue successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, dalla lettura dell'art. 333 comma 2 e 337 comma 1 del c.p.p., emerge chiaramente la volontà del legislatore di individuare in colui a cui è presentata una denuncia o proposta una querela, **la figura dell'Ufficiale di P.G.**, qualità professionale distinta da quella di Agente di P.G., presupposto per il quale il personale che vince un concorso interno per sovrintendente, atteso il mutamento delle proprie qualità, viene inviato ad un corso di formazione.

Né può essere posto a supporto di un diverso indirizzo la pronuncia del 2008 della Corte di Cassazione che, seppur autorevole, era volta ad affermare, nel caso specifico, la validità della condizione di procedibilità, e non a modificare un testo normativo.

## SEGRETERIA NAZIONALE

Né si può ricavare una diversa volontà del legislatore dalla lettura degli artt. 351 e 357 c.p.p., laddove, nell'art. 351 c.p.p. non si evince assolutamente nulla che, direttamente o indirettamente, ci riporti ai verbali di "denuncia e/o querela", mentre il 1° e il 2° comma dell'art. 357 c.p.p. contengono un riferimento generalizzato alla "polizia giudiziaria" per la redazione di atti nello stesso articolo indicati.

**Atti per la redazione dei quali lo stesso codice, in precisi e specifici articoli, individua espressamente la qualità professione che chi li redige deve inderogabilmente possedere.**

Inoltre, la nota della Direzione Centrale di cui sopra, oltre a contenere laconici richiami ad un "approfondimento normativo" che, a nostro parere, stravolgono ogni principio del diritto positivo vigente, in maniera generica chiude semplicemente "informando di tale indirizzo, per ogni valutazione correlata a specifiche modalità organizzative interne", generando, a sua volta, una prevedibile molteplicità di ulteriori soggettive e bizzarre interpretazioni che lasciano senza parole.

Ne è da esempio l'allegato "Avviso al personale", redatto dal Comandante della Sezione Polizia Ferroviaria di Brescia, nel quale viene anche analiticamente precisato quando il personale che riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria "deve" ricevere la denuncia: in assenza dell'ufficiale di P.G., in caso quest'ultimo sia già impegnato o **quando la denuncia sia di " poco conto"**.

Ma quale articolo, quale atto normativo definisce e quantifica il "conto" di una denuncia? E quale figura, quale qualifica è in grado di valutarlo?

Eccellenza, per far fronte a criticità frutto di colpe ed inerzia dell'Amministrazione, si è elaborato uno stravolgimento normativo, la cui veicolazione agli Uffici dipendenti, con la circolare in argomento, ha a sua volta generato estasi interpretative, ed ha prodotto solo ed esclusivamente una violazione di legge e un danno non solo alla professionalità del personale ma anche alla cittadinanza, cui la nostra attività è rivolta.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare il proliferare di aberrazioni giuridiche, Le chiediamo di ritirare urgentemente la "nota informativa" del 31 ottobre 2014 a firma del Direttore Centrale degli Affari Generali della Polizia di Stato, richiedendo ai suoi uffici un approfondimento che tenga in debito conto tutte le implicazioni giuridiche ed applicative che tale orientamento può generare.

IL SEGRETARIO GENERALE

Valter Mazzetti

